

**REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE IN AGOPUNTURA, FITOTERAPIA E
OMEOPATIA E MODALITA' D'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DELL'ORDINE DEI
MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA BARLETTA-ANDRI-TRANI**

Ai fini dell'iscrizione negli elenchi istituiti presso gli Ordini professionali provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, il percorso formativo dei professionisti che esercitano l'agopuntura, la fitoterapia e l'omeopatia deve essere effettuato presso soggetti pubblici o privati accreditati alla formazione.

Il percorso formativo deve corrispondere ai seguenti requisiti:

- ✓ i corsi di formazione in agopuntura, fitoterapia, omeopatia, prevedono una durata di almeno 400 ore di formazione teorica, cui si aggiungono 100 ore di pratica clinica, di cui almeno il 50% di tirocinio pratico supervisionato da un medico esperto della disciplina in oggetto.
- ✓ A tale monte orario vanno sommati lo studio individuale e la formazione guidata.
- ✓ la durata dei corsi di formazione non può essere inferiore ai 3 anni.
- ✓ è fatto obbligo di frequenza minima all'80% delle lezioni sia teoriche che pratica
- ✓ il percorso formativo accreditato prevede il superamento di un esame teorico-pratico al termine di ciascuno degli anni di corso previsti, nonché la discussione finale di una tesi.
- ✓ al termine del percorso formativo, verrà rilasciato dai soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione un attestato in conformità ai requisiti richiesti, che consentirà l'iscrizione del professionista agli elenchi degli esperti delle singole discipline.
- ✓ gli insegnamenti di tipo generale, non riferiti specificamente alla disciplina in oggetto, non dovranno superare il 20% del monte ore complessivo di formazione teorica.
- ✓ la Formazione a distanza (FAD) eventualmente inserita nella programmazione didattica non dovrà superare il 30% delle ore di formazione teorica e dovrà essere realizzata in conformità alla normativa vigente.

Obiettivi formativi

I corsi di formazione nelle singole discipline (agopuntura, fitoterapia, omeopatia) hanno obiettivi formativi generali comuni e obiettivi specifici che sono desumibili dal un programma didattico scritto.

Gli obiettivi generali sono:

- conoscenza dei principi fondamentali della singola disciplina e dei diversi approcci terapeutici che la contraddistinguono;
- aspetti della relazione medico - paziente e con i sistemi sanitari;
- relazione tra la singola disciplina e il metodo clinico della medicina ufficiale, analizzando le indicazioni, i limiti di ogni trattamento, i suoi effetti collaterali e le interazioni con la medicina ufficiale;
- capacità di raccogliere ed analizzare gli elementi emersi durante la consultazione con il paziente, fondamentali per la scelta del trattamento più idoneo;
- apprendimento della semiologia e semeiotica propria di ciascuna disciplina che implichi procedure e criteri di valutazione peculiari;
- conoscenza dei modelli di ricerca di base, sperimentali e clinici delle singole discipline ovvero la individuazione e rappresentazione degli esiti;
- conoscenza delle specifiche previsioni legislative e deontologiche in materia;
- individuazione e utilizzo degli indicatori di efficacia, di costo-beneficio e di rischio-beneficio per le singole discipline.

Metodologie formative

Le metodologie formative utilizzate nella didattica relativa alla formazione in agopuntura, fitoterapia e omeopatia, sono quelle abitualmente adottate per trasferire competenze e saperi in sanità (sapere, saper fare, saper essere e saper far fare), metodologie che devono mirare a favorire la maggiore partecipazione e interattività possibile tra allievi e docenti.

In tal senso la formazione dovrà essere articolata in:

- lezioni frontali;
- seminari/attività di gruppo/audit/peer review;
- formazione sul campo/tirocinio pratico;
- tutoraggio;
- studio individuale.

La formazione teorica potrà essere comprensiva della formazione a distanza nei limiti precedentemente definiti. Si sottolinea come la formazione sul campo rappresenti un elemento di primaria importanza nella definizione di un percorso formativo efficace.

Accreditamento dei soggetti pubblici e privati di formazione in Agopuntura, Fitoterapia e Omeopatia.

Possano essere accreditati le associazioni, le società scientifiche e gli enti pubblici e privati di formazione costituiti da professionisti qualificati con competenze curriculari specifiche nelle discipline sopra elencate.

Le associazioni, le società scientifiche e gli enti pubblici e privati di formazione che richiedono l'accREDITAMENTO debbano essere legalmente costituiti;

L'accREDITAMENTO è rilasciato dalla Regione in cui l'ente ha la sede legale ha un valore nazionale.

Norme contro il conflitto di interesse

Nella definizione dei rapporti tra soggetti privati interessati a promuovere la formazione in medicine e pratiche non convenzionali e/o a "sponsorizzare" specifici eventi formativi, allo scopo di evitare un eventuale conflitto di interesse, si fa riferimento alla normazione in materia prevista dalla legislazione ECM.

Ai fini dell'accREDITAMENTO alla formazione i soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione adeguano i criteri e gli statuti associativi secondo quanto stabilito dalla presente intesa.

Le associazioni, le società scientifiche e gli enti pubblici e privati di formazione che richiedono l'accREDITAMENTO debbano annualmente dichiarare assenza di conflitti di interessi;

Criteri cui debbono attenersi i soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione

Ai fini della definizione dei criteri sufficienti per il rilascio dei titoli idonei all'iscrizione negli elenchi distinti dei medici chirurghi e degli odontoiatri esercenti l'agopuntura, la fitoterapia e l'omeopatia, i soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione, devono attenersi ai seguenti criteri:

1. il responsabile didattico del soggetto pubblico e privato accreditato alla formazione deve essere un professionista di cui al titolo, regolarmente iscritto all'albo professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri, con almeno 10 anni di esperienza clinica documentata e 7 anni di docenza specifica nelle discipline oggetto del presente accordo;
2. i docenti titolari della formazione devono essere nel numero minimo di 5 professionisti di cui al titolo, regolarmente iscritti agli albi professionali, per il tronco comune di attività formative di base, salvo nei casi di insegnamenti specifici di tipo generale, e devono coprire almeno il 70% della formazione teorica;
3. i docenti, siano essi responsabili didattici o altri docenti del soggetto pubblico e privato accreditato alla formazione, devono essere in possesso di un adeguato curriculum formativo e professionale nella materia di insegnamento;
4. ogni docente titolare deve avere frequentato una scuola almeno triennale o

poter documentare titoli di formazione equivalenti e aver maturato almeno 5 anni di pratica clinica nella disciplina specifica;

5. i docenti che accompagnano gli allievi nel tirocinio pratico (tutor), devono essere iscritti all'elenco dei medici esperti nella disciplina in oggetto ed avere almeno 3 anni di esperienza clinica;
6. i docenti che non rispondono ai requisiti di cui sopra sono definiti "docenti collaboratori" ;
7. i soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione devono inoltre garantire all'allievo attività di tutoraggio nella formazione sul campo in strutture pubbliche o private;
1. i soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione devono assicurare la presenza alla verifica finale di un componente esterno, esperto nella specifica disciplina oggetto della formazione, designato dall'Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri sede legale del soggetto della formazione, di concerto con l'ente di formazione.

Disposizioni transitorie

Le disposizioni transitorie di cui al presente capitolo hanno vigenza fino ai 24 mesi successivi all'entrata in vigore della presente intesa.

Esse stabiliscono che i soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione dovranno adeguare i programmi didattici, le metodologie formative e l'organigramma didattico alle previsioni contenute nel presente accordo.

Criteri sufficienti - almeno 1 — in fase transitoria, per l'ammissione agli elenchi distinti dei medici chirurghi e degli odontoiatri esercenti agopuntura, fitoterapia, omeopatia:

- a) attestato rilasciato al termine di un corso nella disciplina oggetto della presente regolamentazione, di almeno 300 ore di insegnamento teorico-pratico, della durata almeno triennale e verifica finale;
- b) attestato rilasciato al termine di un corso nella disciplina oggetto della presente regolamentazione, di almeno 200 ore di insegnamento teorico-pratico, ed almeno 15 anni di esperienza clinica documentata;
- c) attestazione di iter formativo costituito da corsi anche non omogenei che permettano, per il programma seguito e per il monte ore svolto, di aver acquisito una competenza almeno pari a quella ottenibile con corsi di cui al punto a) e b);
- d) documentazione di almeno otto anni di docenza nella disciplina oggetto della presente regolamentazione presso un soggetto pubblico o privato accreditato alla formazione che, a giudizio della commissione, possieda requisiti didattici idonei; Per i professionisti che non rientrano nei criteri definiti dalle precedenti disposizioni transitorie le commissioni di esperti

nelle diverse discipline oggetto del presente accordo istituite presso gli Ordini professionali, definiscono le modalità di integrazione dei percorsi formativi sulla base della formazione acquisita.

Al termine della fase transitoria, così come sopra normata, l'iscrizione dei medici chirurghi e degli odontoiatri nei relativi elenchi è subordinata unicamente al possesso dell'attestato rilasciato dai soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione che nel frattempo avranno provveduto ad adeguare l'iter formativo in linea con i criteri definiti dal presente documento.

Modalità d'iscrizione

I Medici interessati all'iscrizione negli elenchi degli esperti in una o più di una delle Medicine Complementari sono invitati ad farne domanda compilando il modulo prestampato e presentandolo alla Segreteria dell'Ordine, corredato della documentazione a supporto.

La risposta dell'ammissibilità all'inserimento nel registro richiesto sarà fornita dalla Commissione istituita ad hoc dall'Ordine Provinciale dei Medici e degli Odontoiatri entro un mese dalla data di presentazione della domanda stessa.

Il modello della domanda ed il regolamento sono reperibili sul sito web dell'ODM della Provincia BT.

LA VALUTAZIONE DELL'ORDINE

Ai fini della valutazione della certificazione presentata dai medici per il riconoscimento dell'attività di medico esperto in Medicine Complementari e' condizione indispensabile:

1. Laurea in Medicina e Chirurgia
2. Abilitazione all'esercizio della professione medica
3. Iscrizione all'Ordine dei Medici
4. Possesso dei requisiti elencati

L'Ordine si riserva in ogni momento la facoltà di verificare l'esattezza delle certificazioni esibite e delle dichiarazioni rilasciate.

TRANI, 15/7/2014